

COMUNE DI LAERRU
(PROVINCIA DI SASSARI)

STATUTO COMUNALE

Titolo I
Ruolo dell'ente locale

Articolo 1
Il Comune di Laerru

1. Il Comune di Laerru è ente locale autonomo, con un proprio Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;

2. Rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Promuove l'esercizio dei diritti da parte dei singoli e delle formazioni sociali e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, nel quadro dei principi costituzionali.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle che allo stesso vengono conferite con Legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

6. Il Comune di Laerru rappresenta la comunità di Laerru nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti o soggetti pubblici o privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati dal presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

7. Il Comune di Laerru ha una estensione di kmq. 19,8 e confina con i Comuni di Perfugas, Martis, Bulzi, Sedini, Nulvi.

Articolo 2
Finalità

1. Il Comune di Laerru riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

2. Attua una politica di consolidamento del patrimonio dei valori civili di libertà e di democrazia, tendendo a rafforzare il rapporto di solidarietà tra tutti i cittadini.

3. Informa la sua attività al principio del pieno sviluppo della persona umana.

4. Ispira la sua azione:

- a) alla rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
- b) al superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

5. Attua una politica di sostegno e valorizzazione della famiglia, riconoscendone il determinante ruolo sociale.

6. Concorre alla realizzazione di un sistema educativo equo ed efficiente che renda effettivo il diritto allo studio, favorendo l'accoglimento delle aspettative del mondo giovanile.

7. Sostiene iniziative volte a sviluppare la vocazione turistica nel territorio compatibilmente con la migliore qualità di vita dei residenti, in un equilibrato rapporto di integrazione con i Comuni della zona geografica denominata "Anglona".

8. Adotta ogni decisione ed iniziativa tesa a favorire la qualità sociale ed ambientale della collettività.

9. Riconosce, promuove, valorizza e protegge il territorio comunale per garantirne uno sviluppo ecologicamente sostenibile, fondato sulla salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio.

10. Riconosce e tutela il ruolo sociale delle persone anziane e ne valorizza l'esperienza.

11. Riconosce il fondamentale diritto alla salute. Attua politiche di prevenzione e di tutela del disagio psichico e fisico.

12. Riconosce promuove, sviluppa e incentiva le iniziative economiche pubbliche e private per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione.

13. Riconosce e promuove il valore del patrimonio storico ed archeologico e lo tutela quale fondamento dell'identità collettiva.

14. Promuove le attività ludiche e sportive riconoscendone la loro funzione educativa, di socializzazione e di prevenzione del disagio.

Articolo 3 **Principio di Autonomia**

1. Il Comune esercita la propria autonomia nel quadro dei principi inderogabili stabiliti dalla Costituzione .

2. Lo statuto in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge in attuazione dell'art. 117 comma p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle

minoranze e le forme di partecipazione popolare;

3. Stabilisce , le forme del decentramento e di collaborazione con gli altri Comuni, la Provincia di Sassari, gli istituti dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

4. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dello statuto, oltre che dei principi fissati dalla legge.

Articolo 4 **Principio di sussidiarietà**

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, assicurando che le proprie funzioni siano svolte secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni.

2. Il Comune favorisce ed agevola l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

3. Gli oneri in qualunque forma imposti ai privati debbono essere contenuti nella misura indispensabile per il perseguimento degli interessi pubblici da tutelare.

Articolo 5 **Principi di programmazione e partecipazione**

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi della programmazione e della partecipazione, valorizzando l'apporto dei singoli e delle formazioni sociali ed in particolare delle organizzazioni di volontariato.

Articolo 6 **Rapporti con le altre istituzioni pubbliche**

1. Il Comune promuove la cooperazione con le altre istituzioni pubbliche, in particolare con gli enti locali della Regione Autonoma della Sardegna, nella programmazione e nell'attuazione di politiche comuni nell'interesse della collettività locale.

Articolo 7

Sede, Stemma e gonfalone

1. La sede del Comune di Laerru è situata nel palazzo civico, ubicato in Via Grazia Deledda n° 4. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sede diversa.

2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone, approvati con D.P.R. in data 2 settembre 1998.

3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone comunali sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.

Articolo 8

Albo pretorio

1. Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

2. Il Messo Comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

3. L'affissione all'Albo Pretorio esaurisce le formalità richieste dalla legge per la pubblicità degli atti, ove non sia altrimenti stabilito.

Titolo II

I rapporti tra cittadini ed istituzioni

Capo I

La partecipazione

Articolo 9

I titolari dei diritti di partecipazione

1. I diritti connessi agli istituti di partecipazione di cui al presente capo possono essere esercitati, singolarmente o in forma associata, dai cittadini residenti nel Comune, dai cittadini non residenti nel Comune, ma che nello stesso lavorino o studino e dagli stranieri legittimamente residenti nel Comune.

Articolo 10

Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e tutti gli altri organismi operanti senza scopo di lucro.

2. Assicura la presenza di rappresentanti dei soggetti di cui sopra negli organismi consultivi e di partecipazione e li coinvolge nella soluzione su singole questioni.

Articolo 11

Organismi di partecipazione popolare

1. Il Comune favorisce la costituzione, su base democratica, di organismi di partecipazione popolare, quali, ad esempio, consulte, comitati, osservatori, aventi anche un ambito territoriale limitato. Al momento della loro costituzione ne sono definite le finalità, la durata, la composizione, nonché le modalità di intervento nell'ambito delle iniziative in favore dei ragazzi e dei giovani, degli anziani, dell'ambiente, della cultura, dello sport e della promozione della qualità della vita, con funzioni propriamente consultive e propositive.

Articolo 12

Azione popolare, istanze, petizioni e proposte

1. L'azione popolare si esercita nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge.

Con le modalità prescritte nei commi successivi, i soggetti indicati all'articolo 9 hanno diritto di presentare agli organi del Comune, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo cittadino, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata, senza particolari formalità, in forma scritta al Sindaco.

3. La petizione, sottoscritta da almeno cento dei soggetti indicati all'articolo 9, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che la trasmette tempestivamente all'organo competente.

4. La proposta, sottoscritta da almeno duecento dei soggetti indicati all'articolo 9, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza del Consiglio o della Giunta. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli se concerne una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, si riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi degli uffici competenti.

5. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6. Il Comune assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte.

Articolo 13 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum di tipo consultivo, abrogativo, propositivo in tutte le materie di competenza comunale.

2. I referendum possono avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale. In ogni caso non possono riguardare:

- a) bilanci, tributi, tariffe;
- b) nomine, designazioni, revoche, decadenze;
- c) gestione del personale;
- d) provvedimenti di tutela delle minoranze;
- e) provvedimenti emessi in esecuzione di norme di legge;
- f) norme statutarie.

3. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. Il quesito oggetto del referendum deve essere formulato in modo chiaro e univoco e deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare la copertura di tali oneri. A tal fine, gli uffici competenti, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento, prestano la propria collaborazione ai soggetti proponenti, fornendogli le informazioni necessarie.

5. I referendum consultivi, propositivi ed abrogativi sono validi se alla votazione ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto. In ogni caso, le proposte sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validamente

espressi. Il Comune si conforma al risultato del referendum abrogativo e tiene conto del risultato di quelli consultivi e propositivi.

6. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme di cui al comma 1, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti eletto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole di due terzi dei componenti.

7. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità. Nel caso in cui siano dichiarati ammissibili, le firme di cui al comma 1 sono depositate nel termine di trenta giorni dalla data dell'esito del giudizio indicato al comma precedente.

Articolo 14

La partecipazione procedimentale

1. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune, nello svolgimento di tutti i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, comunica l'inizio dell'attività amministrativa ai diretti destinatari degli effetti dell'atto finale, ai soggetti che per legge debbono intervenire, ai soggetti diversi dai diretti destinatari che, purché individuati o facilmente individuabili, ricevano un pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

2. Possono partecipare al procedimento anche i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa comunque derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.

3. La comunicazione di cui al comma 1, che necessita esclusivamente della forma scritta, è personale, salvi i casi in

cui essa risulti particolarmente gravosa, per i quali è possibile ricorrere a forme alternative di volta in volta stabilite.

4. I soggetti che partecipano al procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti che debbono essere valutati dal responsabile dell'ufficio procedente, di essere sentiti personalmente, ove ne facciano richiesta.

5. I procedimenti amministrativi del Comune possono concludersi con un accordo che determini il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero che lo sostituisca.

6. La partecipazione è esclusa nei casi di urgenza qualificata e motivata, nel caso di procedimenti volti all'emanazione di provvedimenti cautelari, nei casi in cui essa non apporti alcuna utilità allo svolgimento dell'attività amministrativa, nei procedimenti elencati dall'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Nei procedimenti relativi alla formazione di atti normativi o amministrativi generali l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da una istruttoria pubblica, svolta nella forma del pubblico contraddittorio. L'istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri Comunali.

Articolo 15

Il diritto all'informazione

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione della popolazione, considerandolo indispensabile per lo svolgimento dell'attività amministrativa e per la effettiva partecipazione della collettività alla vita sociale e politica del Comune.

2. L'attività di informazione è effettuata in qualsiasi forma idonea a consentire la conoscenza e mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 16

L'accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce l'applicazione del principio di pubblicità dell'azione amministrativa.

2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse, conformemente a quanto previsto dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso. Fanno eccezione quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, il quale, sentito il responsabile del procedimento, può vietarne l'esibizione.

3. Il regolamento determina le modalità di esercizio del diritto di accesso nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

4. Il Comune, per quanto di propria competenza, favorisce l'informazione dei cittadini sull'attività delle società a cui partecipa.

Articolo 17

La pubblicità degli atti comunali

1. Il Comune favorisce la conoscenza della propria attività mediante forme di pubblicità sia fisse, sia da stabilirsi in relazione alla rilevanza della materia. Dovranno essere affisse le deliberazioni, le determinazioni e gli atti rivolti alla generalità dei cittadini.

2. Il Comune potrà avvalersi della radio, della televisione, della stampa o di ogni altro strumento mediatico per divulgare la propria attività e per

promuovere forme di partecipazione popolare all'attività amministrativa.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Titolo III

Principi di organizzazione e funzionamento dell'ente locale

CAPO I

Attività

Articolo 18

Principi sulla attività

1. L'attività del Comune si svolge nell'interesse del pubblico, estendendo, per quanto possibile, le utilità prodotte e il loro ambito di fruizione.

2. Il Comune esercita le proprie funzioni assicurandosi adeguate risorse organizzative ed economiche, nell'osservanza degli equilibri finanziari previamente determinati e dei principi di imparzialità, buon andamento e pubblicità.

3. Gli uffici comunali operano tramite procedimenti rapidi e finalizzati all'adozione degli atti conclusivi, in modo che sia assicurata la tempestività, la proporzionalità e l'efficacia delle decisioni, nonché la distinzione delle sfere di responsabilità.

4. Sono garantiti i diritti all'informazione e alla partecipazione di tutti coloro che vi abbiano interesse.

5. Il Comune, per motivate esigenze di economicità, efficienza ed efficacia, può conferire a soggetti esterni all'amministrazione lo svolgimento di

attività propedeutiche all'adozione di atti conclusivi di procedimenti, ovvero lo svolgimento di attività materiali di supporto all'esercizio delle funzioni di propria competenza.

Articolo 19 **Obiettivi dell'attività amministrativa**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi di governo dell'Ente ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 20 **Servizi pubblici comunali**

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 21 **Forme di gestione**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche

del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;

- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune .

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Articolo 22 **Aziende speciali**

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per concorso pubblico, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/1925 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Articolo 23 **Istituzioni**

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Articolo 24 **Società per azioni o a responsabilità limitata**

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica

competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 25 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni locali, statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 26 ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi

del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, cui dovrà essere data adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 27 Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, c. 4 del TUEL 267/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal

Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

CAPO II

Organi istituzionali

Articolo 28

Organi

1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 29

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge.

3. L'organizzazione, il funzionamento e le modalità di convocazione, presidenza, votazione e verbalizzazione sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

4. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. IL Regolamento del Consiglio Comunale disciplina la presidenza delle adunanze in caso di assenza o impedimento del Sindaco.

8. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

9. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

11. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.

12. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.

Articolo 30

Convocazione del Consiglio ed Adunanze consiliari

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da Vice Sindaco.

3. IL Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, Bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione;

4. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi

5. IL Consiglio Comunale in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno n° 6 consiglieri più il Sindaco;

6. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

7. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrottasi nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima;

8. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 4 membri del consiglio più il Sindaco.

Articolo 31 Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro

oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio. La proposta di presa d'atto di tale decadenza deve essere posta all'ordine del giorno del Consiglio della seduta successiva a quelle in cui è verificata la circostanza. Tale o.d.g. deve essere notificato all'interessato, con la precisazione che può chiedere – entro la data della seduta – un termine non superiore a 15 giorni per presentare le proprie giustificazioni per iscritto. In tal caso la decisione circa la presa d'atto della decadenza deve essere rinviata ad una seduta successiva alla scadenza di detto termine.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere direttamente dagli uffici comunali, senza particolari formalità, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

6. Ciascun Consigliere è tenuto ad leggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di formulare interrogazioni e mozioni, osservando le

procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.

8. Gli amministratori comunali hanno diritto di essere assicurati a spese dell'Ente contro i rischi conseguenti all'espletamento del proprio mandato per ogni danno personale o patrimoniale subito da essi o dai loro familiari conviventi, in conseguenza del mandato amministrativo, ovvero per azione dolosa di terzi, anche se non identificati, dovuta a reazione o vendette per l'attività amministrativa svolta.

9. Nel caso di chiamata in giudizio di amministratori, per fatti inerenti al loro mandato, il Comune provvede al ristoro delle spese documentate sostenute per la difesa quando il procedimento si sia concluso col proscioglimento.

Articolo 32 **Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non rispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

4. Il regolamento deve prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

5. I capigruppo consiliari hanno diritto di ottenere copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del loro mandato.

6. Ai gruppi consiliari, fin dalla loro costituzione, sono assicurati idonei e adeguati mezzi strumentali e strutture per l'espletamento dei compiti d'istituto, a tal fine il bilancio comunale deve prevedere uno stanziamento adeguato.

Articolo 33 **Commissioni Comunali**

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia dovrà essere attribuita alle opposizioni.

Articolo 34 **Relazione programmatica**

1. Il Sindaco, entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.

3. Con cadenza almeno annuale, in occasione della verifica dello stato di

attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei singoli assessori. E' facoltà del Sindaco provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

Articolo 35 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione al Consiglio. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco rappresenta il Comune. E' l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende all'attività dell'ente, garantendone la conformità con le linee programmatiche. Svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

5. Il Sindaco, nel rispetto della legge e dello statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori, al Segretario Comunale ed ai dipendenti titolari di posizione organizzativa

nonché, per attività e durata circoscritte a singoli compiti di analisi, studio e proposta di azione, ai Consiglieri.

6. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell'organizzazione comunale ed agli interessi dell'Ente può, previa deliberazione della Giunta, conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

7. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

8. Il Sindaco, sentita la Giunta, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni, aziende speciali e società partecipate, in conformità agli indirizzi forniti dal Consiglio.

Articolo 36 **Compiti di amministrazione**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente; l'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio è attribuibile a ciascun responsabile di servizio in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al Responsabile del servizio individuato. Con la delega il Sindaco assegna al funzionario delegato l'esercizio della rappresentanza per il compimento dei seguenti atti : rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti; stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;

2. Il Sindaco può altresì delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore o consigliere comunale per il compimento di atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico istituzionale.

3. IL Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare, il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con soggetti pubblici o privati;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del TUEL n. 267/2000;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina e revoca il Segretario Comunale, scegliendolo nel rispetto delle procedure in vigore all'atto della designazione;
- f) attribuisce e revoca al Segretario Comunale, sentita la Giunta, le funzioni di Direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, secondo le procedure previste dal TUEL n. 267/2000 e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 37

Compiti di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i legali rappresentanti delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 38

Compiti di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione del Consiglio Comunale quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri, per la discussione degli argomenti e limitatamente alle materie attribuite alla competenza del Consiglio Comunale
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli Organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - a) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - b) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 39

Funzioni del Sindaco per servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate

dai Comuni, elencate nel primo comma dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

4. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Articolo 40 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco. Sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 53 del TUEL n. 267/2000.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Articolo 41 Mozione di Sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 42 Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco, una volta divenute efficaci ed irrevocabili, producono lo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tali evenienze, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

Articolo 43 La Giunta

1. Il Sindaco presiede la Giunta, assicurando l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'azione comunale.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale, dei Responsabili dei servizi.

4. La competenza a proporre azioni, resistere in giudizio, conciliare e

transigere spetta alla Giunta Comunale su proposta dei Responsabili di Servizio.

Articolo 44

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n.4 assessori di cui uno investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto al voto. La presenza degli assessori esterni non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta.

2. Possono far parte della Giunta non più di due assessori esterni.

Articolo 45

Nomina della Giunta e degli assessori

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati contestualmente dal Sindaco e presentati al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione all'interessato e al Consiglio, e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari o revocati o comunque cessati dalla carica.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno di proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Articolo 46

Gli Assessori

1. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 47

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, compreso il Sindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In

manca di diversa indicazione le votazioni si intendono espresse in modo palese. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

CAPO III

Ordinamento degli uffici

Articolo 48

Articolazione della struttura organizzativa

1. Il Comune articola la propria struttura organizzativa in aree e servizi, in modo che sia assicurata l'integrazione delle attività, l'imparzialità ed il buon andamento.

2. Determina la propria struttura organizzativa e la dotazione organica assicurando il maggior grado di flessibilità del lavoro in relazione agli obiettivi degli organi di governo, alle esigenze dei cittadini ed alle risorse finanziarie disponibili.

3. Possono essere istituiti uffici con scopi determinati, con l'indicazione del termine entro il quale debbono cessare la propria attività.

Articolo 49

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in attuazione del presente Statuto, dei criteri generali approvati dal Consiglio e nel rispetto dei principi stabiliti nella legge, disciplina i servizi e gli uffici del Comune, al fine di accrescere l'efficienza ed assicurare l'efficace soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, secondo criteri di trasparenza, economicità e flessibilità;

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi rappresenta lo strumento attraverso il quale sono determinati i contenuti e le modalità del rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione, la disciplina delle dotazioni organiche, le modalità concorsuali e di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e la progressione interna, nonché l'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi comunali, nel rispetto dei principi e delle norme di legge vigenti in materia, dello Statuto comunale e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) di comparto.

3. Il regolamento è adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 50

Organizzazione e Stato Giuridico del personale

1. Il personale comunale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal CCNL e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il Comune garantisce la piena applicazione del CCNL e della contrattazione integrativa decentrata, prevedendo la progressione interna di carriera del personale sulla base delle esigenze e necessità organizzative del lavoro.

3. I criteri e le metodologie elaborate dal nucleo di valutazione nel rispetto del

nuovo sistema di classificazione del personale sono stabiliti dal regolamento degli uffici e servizi.

Articolo 51 **Formazione del personale**

1. Il comune assicura la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale.

2. L'Ente programma idonei percorsi formativi, concludentisi con la verifica delle conoscenze acquisite, e rilevante ai fini della progressione in carriera.

3. Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l'ente promuove forme associative o di convenzionamento con altri EE.LL. o soggetti privati.

Articolo 52 **Segretario Comunale e Direttore Generale**

1. Il comune ha un Segretario comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17, comma 75, della legge 127/1997. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

2. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia, decorsi i quali il Segretario è confermato.

3. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri

Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

5. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

6. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.

7. Al Segretario comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di controdeduzioni, occorrerà procedere, prima del provvedimento sindacale, ad una deliberazione di esame delle deduzioni.

8. Nel caso non sia stipulata la convenzione con altri comuni, al Segretario possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del TUEL n. 267/2000. In tal caso, le funzioni di Segretario Comunale e di Direttore Generale si considerano autonome ed indipendenti e a tal principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.

9. Viene fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo o dalle norme regolanti la materia specifica, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario comunale.

Articolo 53 **Funzioni del Segretario Comunale**

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

2. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

d) ha la direzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.

3. Sia gli organi di governo che i Responsabili dei servizi possono chiedere al Segretario la propria consulenza giuridico - amministrativa, in relazione alla complessità di una proposta deliberativa o di una determinazione, sotto forma di sintetica relazione scritta.

4. Riceve le dimissioni del Sindaco.

Articolo 54

Compiti del Segretario quale Direttore Generale

1. Il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:

a) attua gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente;

b) sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza, di efficacia e di economicità;

c) predispone la proposta del Piano esecutivo di gestione, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;

e) sovrintende alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale;

f) adotta i provvedimenti di sospensione cautelare nei casi previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

g) adotta i provvedimenti di dispensa dal servizio nei casi previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

h) adotta i provvedimenti di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;

i) adotta i provvedimenti di mobilità esterna e comando;

l) definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro contrattuale, nonché dell'orario di apertura al pubblico, sulla base delle direttive del Sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del D.L.gs. n° 267/2000;

m) in riferimento alla dotazione organica dell'ente, adotta gli atti di assunzione del personale a tempo determinato ed indeterminato, in attuazione del programma di assunzioni definito dall'ente ed a conclusione dei rispettivi procedimenti selettivi e concorsuali, previa comunicazione al Sindaco.

Articolo 55

Responsabilità degli uffici e servizi

1. I Responsabili dei servizi, nominati dal Sindaco, svolgono tutti i compiti di gestione, inclusa l'adozione degli atti che rilevino verso l'esterno, che non può in alcun modo essere effettuata dagli organi di governo.

2. Il Sindaco può assegnare e/o delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

3. I Responsabili dei servizi sono responsabili dei risultati ottenuti dagli uffici cui sono preposti.

4. La competenza a proporre azioni, resistere in giudizio, conciliare e transigere spetta alla Giunta Comunale su proposta dei Responsabili di Settore.

Articolo 56

Gestione del Personale

1. Il Comune assicura l'effettiva partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi, le condizioni per la loro valorizzazione professionale ed il miglioramento delle prestazioni, al fine di qualificare la propria offerta di servizi e di contenerne i costi complessivi.

2. La gestione del personale è di competenza dei Responsabili di Settore.

3. Le decisioni relative all'assunzione, alla gestione e alla carriera del personale sono assunte in modo indipendente ed imparziale.

4. Il Comune promuove l'utilizzo delle tecniche dell'informazione e della comunicazione che consentano lo svolgimento dell'attività presso gli uffici decentrati o altri luoghi idonei.

CAPO IV

Finanza e contabilità

Articolo 57

Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune ha autonomia finanziaria e impositiva, che esercita per dotarsi dei mezzi necessari al perseguimento dei propri obiettivi, nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario.

2. Disciplina con regolamento le proprie entrate, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

3. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dallo statuto del contribuente.

4. Stabilisce tariffe, come corrispettivo dei servizi resi al pubblico, in modo da assicurare che la loro gestione sia in equilibrio e da favorire il miglioramento delle prestazioni erogate. Può disporre che le tariffe siano poste a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.

Articolo 58

Vincoli di destinazione delle entrate straordinarie

1. Il Comune può ricorrere a forme di indebitamento per il finanziamento degli investimenti pubblici, secondo le modalità ammesse dai principi generali dell'ordinamento finanziario.

2. Sono destinati agli investimenti pubblici anche i proventi derivanti dalle alienazioni di beni patrimoniali disponibili. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

Articolo 59

La programmazione finanziaria

1. L'acquisizione e l'impiego delle risorse si ispirano ai principi della coerenza e dell'adeguatezza rispetto alle funzioni e ai servizi da espletare, della programmazione, del pareggio economico e finanziario, dell'universalità, dell'integrità, dell'unità, dell'annualità e della veridicità.

2. Il bilancio annuale di previsione, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, è presentato al Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dal Regolamento comunale di contabilità ed in ogni caso almeno 10 giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione.

3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale è assicurato idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

4. Il bilancio e gli allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

5. Il regolamento di contabilità assicura la pubblicità dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, anche mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione. Può disporre altrettanto per gli altri atti di indirizzo.

Articolo 60

La gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria avviene nel rispetto del principio della copertura finanziaria.

2. Il servizio di tesoreria è affidato secondo le modalità stabilite nel Regolamento comunale di contabilità. Il servizio di riscossione delle entrate tributarie può essere affidato in concessione.

3. I risultati della gestione sono rilevati nel rendiconto, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

Articolo 61

Organo di revisione contabile

1. L'organo di revisione economico-finanziaria collabora con il Consiglio Comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

2. Il regolamento di contabilità può affidare all'organo di revisione altre funzioni. Ne disciplina i modi di scelta, di esercizio delle attribuzioni e di cessazione dall'incarico.

3. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e partecipa, se convocato, all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

TITOLO IV

Forme di controllo

Art. 62

Tipologie dei controlli interni

IL Comune di Laerru disciplina nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e del Regolamento di contabilità la tipologia dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.L.gs. n° 267/2000 in particolare :

- La legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è garantita mediante l'esercizio da parte degli organi di direzione amministrativa formalmente incaricati e dagli altri organi prevista dalla normativa specifica applicabile agli enti locali della funzione del controllo di regolarità amministrativo contabile;
- Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;
- Il controllo strategico si concretizza nel confronto dei programmi indicati nella Relazione previsionale e programmatica, precedentemente approvata dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione ed i relativi risultati raggiunti in termini di efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili . IL controllo strategico si inserisce nei rapporti interorganici tra Giunta e Consiglio ed è disciplinato dall'art. 193 del D.L.gs. n° 267/2000. A tal fine, entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale approva lo

stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- Ai fini della valutazione delle prestazioni del personale titolare delle posizioni organizzative è istituito il nucleo di valutazione. IL sistema di valutazione della prestazione deve basarsi su criteri di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, prendendo in considerazione in riferimento ai soggetti da valutare elementi quali la professionalità, la capacità di relazionare con gli altri e gli aspetti comportamentali

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Articolo 63

Norme transitorie

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili.

Articolo 64

Modifiche ed abrogazioni allo Statuto

1. Le modificazioni e le integrazioni, nonché l'abrogazione totale o parziale del presente statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme, al fine di evitare lacune normative.

Articolo 65

Entrata in vigore

1. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed affissi, con la deliberazione consiliare di approvazione, all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, aggiornato con le modifiche ad esso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

INDICE

TITOLO I

Ruolo dell'ente locale.....pag. 2

Art. 1 - Il Comune di Laerru.

Art. 2 - Finalità.

Art. 3 - Principio di Autonomia.

Art. 4 - Principio di Sussidiarietà.

Art. 5 - Principi di programmazione e partecipazione.

Art. 6 - Rapporti con le altre istituzioni pubbliche.

Art. 7 - Sede, stemma e gonfalone.
Art. 8 - Albo pretorio.

TITOLO II

I rapporti tra cittadini ed istituzioni

CAPO I

La partecipazione.....pag. 7

Art. 9 - I titolari dei diritti di partecipazione.
Art. 10 - Valorizzazione delle libere forme associative.
Art. 11 - Organismi di partecipazione popolare.
Art. 12 - Azione popolare, istanze, petizioni e proposte.
Art. 13 - Referendum.
Art. 14 - La partecipazione procedimentale.
Art. 15 - Il diritto all'informazione.
Art. 16 - L'accesso ai documenti amministrativi.
Art. 17 - La pubblicità degli atti comunali.

TITOLO III

Principi di organizzazione e funzionamento dell'ente locale

CAPO I

Attività.....pag. 13

Art. 18 - Principi sulla attività.
Art. 19 - Obiettivi dell'attività amministrativa.
Art. 20 - Servizi pubblici comunali.
Art. 21 - Forme di gestione.
Art. 22 - Aziende speciali.
Art. 23 - Istituzioni.
Art. 24 - Società per azioni o a responsabilità limitata.
Art. 25 - Convenzioni.
Art. 26 - Consorzi.
Art. 27 - Accordi di programma.

CAPO II

Organi Istituzionalipag..19

Art. 28 - Organi.
Art. 29 - Consiglio Comunale.
Art. 30 - Convocazione del Consiglio ed adunanze consiliari
Art. 31 - Consiglieri Comunali
Gruppi Consiliari.
Art. 32 - I Gruppi Consiliari.

Art. 33 - Commissioni Comunali.
Art. 34 - Relazione programmatica.
Art. 35 - Il Sindaco.
Art. 36 - Compiti di amministrazione.
Art. 37 - Compiti di vigilanza.
Art. 38 - Compiti di organizzazione.
Art. 39 - Funzioni del Sindaco per servizi di competenza statale.
Art. 40 - Vicesindaco.
Art. 41 - Mozione di sfiducia.
Art. 42 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco.
Art. 43 - La Giunta.
Art. 44 - Composizione della Giunta.
Art. 45 - Nomina della Giunta e degli assessori.
Art. 46 - Gli Assessori.
Art. 47 - Funzionamento della Giunta.

CAPO III

Ordinamento degli Uffici.....pag. 30

Art. 48 - Articolazione della struttura organizzativa.
Art. 49 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
Art. 50 - Organizzazione e stato giuridico del personale.
Art. 51 - Formazione del personale.
Art. 52 - Segretario Comunale e Direttore Generale.
Art. 53 - Funzioni del Segretario Comunale.
Art. 54 - Compiti del Segretario quale Direttore Generale.
Art. 55 - Responsabilità degli uffici e servizi.
Art. 56 - Gestione del personale.

CAPO IV

Finanza e contabilità.....pag. 35

Art. 57 - Autonomia finanziaria ed impositiva.
Art. 58 - Vincoli di destinazione delle entrate straordinarie.
Art. 59 - La programmazione finanziaria.
Art. 60 - La gestione finanziaria.
Art. 61 - Organo di revisione contabile.

TITOLO IV

Forme di controllo.....pag.38

Art. 62– Tipologie di controlli interni.

TITOLO V

**Norme transitorie e
finali..... pag.39**

Art. 63 – Norme transitorie

Art. 64 - Modifiche ed abrogazione
dello Statuto.

Art. 65- Entrata in vigore.